

STATUTO ASSOCIAZIONE

“BANCA DELLA MEMORIA - Ente del Terzo settore”

Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata

1.1 È costituita, nel rispetto del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito “Codice del Terzo Settore” o “CTS”) e del Codice Civile, l’associazione denominata “BANCA DELLA MEMORIA - Ente del Terzo settore”, in forma abbreviata “BANCA DELLA MEMORIA - ETS”.

1.2 L’Associazione ha sede nel Comune di Pino Torinese (TO). Il trasferimento della sede legale nell’ambito dello stesso Comune potrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporterà modifica statutaria, salvo l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

1.3 La durata dell’Associazione è illimitata.

1.4 L’indicazione “Ente del Terzo settore” o l’acronimo “ETS” dovranno essere utilizzati nella denominazione sociale, negli atti, nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, a seguito dell’avvenuta iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Art. 2 - Scopi e Attività di Interesse Generale

2.1 L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2.2 L’Associazione opera, in via esclusiva o principale, per il perseguimento delle suddette finalità attraverso lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 117/2017:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

2.3 In particolare, l’Associazione si propone di valorizzare la memoria diffusa, intesa come l’insieme di esperienze, saperi e tradizioni conservati dalle persone, con un’attenzione specifica al patrimonio immateriale custodito dalle generazioni più anziane, promuovendo il dialogo intergenerazionale e la coesione sociale.

2.4 Per il perseguimento delle proprie finalità, l’Associazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo: a) organizzare convegni, mostre, esposizioni, seminari ed eventi per la valorizzazione della memoria e il trasferimento di esperienze tra generazioni; b) realizzare interviste audio-video e progetti di documentazione per la conservazione e la fruizione della memoria collettiva; c) creare e gestire archivi digitali, siti web e piattaforme online per rendere accessibili gratuitamente i risultati della propria opera di raccolta e archiviazione; d) promuovere e realizzare iniziative di educazione e formazione, inclusi corsi e workshop, per istruire alla raccolta, conservazione e narrazione delle memorie; e) collaborare e instaurare relazioni con enti scientifici, universitari, culturali, istituzioni pubbliche e private, sia in Italia che all’estero; f) stipulare contratti, convenzioni e accordi di ogni genere con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle attività di interesse generale; g) svolgere attività di raccolta fondi, anche con modalità innovative, al fine di finanziare le proprie attività istituzionali.

Art. 3 - Attività Diverse

3.1 L’Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/2017 e dai relativi decreti attuativi. La loro individuazione è operata dal Consiglio Direttivo.

Art. 4 - Patrimonio e Risorse Economiche

4.1 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4.2 È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

4.3 Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da: a) quote associative e contributi degli associati; b) erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari; c) contributi di enti pubblici e privati; d) proventi derivanti dalle attività di interesse generale; e) entrate derivanti da attività di raccolta fondi; f) rendite patrimoniali; g) proventi delle attività diverse, di cui all'art. 3.

Art. 5 - Associati: ammissione e requisiti

5.1 Possono essere associati dell'Associazione le persone fisiche, le associazioni e gli enti, pubblici o privati, che ne condividono gli scopi e si impegnano a realizzarli.

5.2 L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono accedervi. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

5.3 Chi intende essere ammesso come associato deve presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e gli eventuali regolamenti.

5.4 Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

5.5 Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Art. 6 - Diritti e Obblighi degli Associati

6.1 Tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa hanno il diritto di: a) partecipare ed esprimere il proprio voto nelle Assemblee, con diritto di voto singolo per ciascun associato; b) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; c) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento; d) esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dalla legge e dallo Statuto.

6.2 Gli associati hanno l'obbligo di: a) rispettare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; b) versare la quota associativa annuale, secondo l'importo, le modalità e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

6.3 La quota associativa non è trasferibile, né rivalutabile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato.

Art. 7 - Perdita della qualità di associato

7.1 La qualità di associato si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

7.2 L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

7.3 L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente Statuto, tra cui, a titolo esemplificativo: a) il mancato versamento della quota associativa per oltre sei mesi dai termini previsti; b) un comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione o che rechi ad essa pregiudizio morale o materiale.

7.4 La deliberazione di esclusione deve essere comunicata all'associato, il quale, entro 30 giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante richiesta inviata al Presidente.

Art. 8 - Volontari

8.1 L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

8.2 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

8.3 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Art. 9 - Organi dell'Associazione

9.1 Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione);
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo (se nominato);
- e) il Revisore Legale dei Conti (se nominato).

Art. 10 - Assemblea degli Associati

10.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati.

10.2 L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. È inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati.

10.3 La convocazione è effettuata mediante avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione, da inviare ad ogni associato almeno 10 giorni prima della data fissata, tramite mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuta ricezione (es. PEC, e-mail, raccomandata).

10.4 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

10.5 Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

10.6 Ogni associato ha diritto a un voto. È ammesso l'intervento per delega scritta ad altro associato; ogni associato può rappresentare un massimo di tre associati.

10.7 Le riunioni dell'Assemblea potranno tenersi, in caso di necessità, anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 11 - Compiti dell'Assemblea

11.1 L'Assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- h) delibera in merito allo scioglimento dell'Associazione, alla nomina di uno o più liquidatori, ed alla destinazione del patrimonio residuo; i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 12 - Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione)

12.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri compreso tra 2 e 9, eletti dall'Assemblea tra gli associati. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

12.2 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ad eccezione di quanto la legge o lo statuto riservano all'Assemblea. In particolare, provvede a: a) attuare le deliberazioni dell'Assemblea; b) redigere il bilancio di esercizio e, se del caso, il bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; c) deliberare sull'ammissione e l'esclusione degli associati; d) stabilire l'importo delle quote associative annuali; e) emanare eventuali regolamenti interni.

12.3 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

12.4 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 13 - Presidente

13.1 Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i membri del Consiglio Direttivo. Dura in carica 3 anni ed è il legale rappresentante dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio.

13.2 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, sovrintende all'attuazione delle deliberazioni e cura il buon andamento dell'Associazione.

13.3 In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente, se nominato dal Consiglio Direttivo.

Art. 14 - Organo di Controllo e Revisione Legale dei Conti

14.1 L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. I membri dell'Organo di Controllo rimangono in carica per tre esercizi, ossia sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e sono riconfermabili.

14.2

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione, nonché sul suo corretto funzionamento. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida di cui al DM 4 Luglio 2019 e s.m.i

14.3 La revisione legale dei conti è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017. Può essere affidata all'Organo di Controllo (se composto da revisori legali) o a un revisore legale dei conti o società di revisione esterni, nominati dall'Assemblea.

Art. 15 - Bilancio e Libri Sociali

15.1 L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

15.2 Il bilancio di esercizio deve essere redatto e depositato ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 117/2017, in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. In particolare, nel bilancio il Consiglio Direttivo dovrà documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, di cui all'articolo 3 del presente Statuto.

15.3 Al ricorrere dei presupposti di legge (art. 14 CTS), il Consiglio Direttivo redige il bilancio sociale, da depositare presso il RUNTS e pubblicare sul sito internet dell'Associazione.

15.4 L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali: a) il libro degli associati; b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Art. 16 - Scioglimento e Devoluzione del Patrimonio

16.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

16.2 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni dell'Assemblea che nomina il liquidatore,

Art. 17 - Rinvio

17.1 Per tutto quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le altre norme di legge vigenti in materia.